



SENTENZA N. 367/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73143** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 23.03.2021 dal Sig. (omissis) rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avvocati Vincenzo Riccardi (C.F.: RCCVCN53S16F839Q) e Clementina Di Rosa (C.F.: DRSCMN67A59G902U), con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Lucci, n. 137. Gli avvocati richiedono di effettuare le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo pec: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, in Via Ciriaco il Grande, n. 21; **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato a Napoli, in Via De Gasperi, n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale

INPS della Campania, in Napoli, Via Medina, n. 61;

nonché contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli

avvocati Avv.ti Andrea Camarda (CMRNDR74M28F839O), Barbara

Accattatis Chalons d'Oranges (CCTBBR70L46F839X), Antonio

Andreottola (NDRNTN72E22II 63X), Eleonora Carpentieri

(CRPLNR58H51F839I), Bruno Crimaldi (CRMBRN65H26F839I),

Annalisa Cuomo (CMUNLS65S45F839J), Anna Ivana Furnari

(FRNNVN72C45F158A), Giacomo Pizza (PZZGCM62L29G190E) e

Gabriele Romano (RMNGRL65S03G273Z) (pec:

avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it) e con gli stessi

elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San

Giacomo, III° piano, presso il responsabile *pro tempore* dell'ufficio

dell'Avvocatura Comunale Amministrativa) pec:

avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it),

per

l'applicazione degli articoli 3 e 65 del CCNL relativo al Comparto Enti

Locali, siglato in data 21.05.2018, concernente il periodo 1.01.2016 –

31.12.2018, entrato in vigore il giorno successivo alla stipulazione ed

applicabile dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla stipula.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 17.06.2024, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 23.03.2021, il ricorrente in riassunzione esponeva che in data 10.10.2019 aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, per chiedere l'applicazione degli articoli 3 e 65 del CCNL relativo al Comparto Enti Locali, siglato in data 21.05.2018, concernente il periodo 1.01.2016 – 31.12.2018 entrato in vigore il giorno successivo alla stipulazione ed applicabile dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla stipula.

Esponendo di essere stato dipendente del Comune di Napoli dal 23.04.1980 al 31.12.2016, categoria B Pos. 7, e di essere in quiescenza dal 31.12.2016, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore del CCNL relativo al Comparto Enti Locali concernente il periodo 1.01.2016 – 31.12.2018.

Il ricorrente argomentava che, con l'entrata in vigore del contratto collettivo, sarebbe stato previsto un incremento degli stipendi tabellari e, nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto (2016/2018), sarebbe stato previsto che i detti incrementi avessero effetto integrale ai fini della determinazione della pensione.

Il ricorrente precisava che dal cedolino paga di "giugno 2018" relativo all'applicazione contrattuale (depositato nel giudizio presso il giudice civile) emergerebbe chiaramente che sarebbero stati corrisposti sullo "stipendio" gli arretrati contrattuali anno 2016/2017 limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato nell'arco della vigenza contrattuale.

Dal cedolino paga si evidenzerebbe, inoltre, che seppure il Comune avrebbe, *ope legis*, provveduto a contabilizzare le trattenute sui detti importi, le stesse poi non sarebbero state oggetto di riliquidazione della pensione.

Invero, dal certificato della pensione (depositato anch'esso nel giudizio presso il giudice civile) si evincerebbe che non vi è stato alcun adeguamento sulla pensione, nonostante sia pacifico che il CCNL debba applicarsi ai pensionati in maniera integrale.

1.1 Il ricorrente argumentava in diritto circa la spettanza di quanto dedotto in base alle previsioni di cui agli articoli 64, 65 e Tabella A del CCNL del 21.05.2018.

Dispone l'articolo 64 che gli stipendi tabellari, come previsti dall'articolo 2 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi per tredici mensilità, indicati nella tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. La tabella A individua gli incrementi mensili dello stipendio tabellare per ciascuna categoria giuridica ed economica.

L'articolo 65, comma 2, del detto CCNL prescrive che, nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi di cui all'articolo 64 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del c.c., si considerano solo gli

scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Evidenziava inoltre come non fosse intervenuto alcun aggiornamento della pensione e del trattamento di fine servizio in relazione al CCNL, di cui chiedeva quindi la integrale applicazione, richiamando i principi di diritto che regolano l'applicazione dei contratti collettivi nei rapporti tra privati.

1.2 Concludeva quindi chiedendo l'applicazione del CCNL del 21.05.2108 con condanna dell'INPS e del Comune di Napoli, anche in solido tra loro, alla riliquidazione del trattamento pensionistico e dello scaglionamento del TFS spettante, e con condanna al versamento dei contributi, anche "figurativi".

In subordine, chiedeva la condanna dell'INPS e del Comune di Napoli, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno ex articolo 2116, comma 2, c.c.

1.3 Nel giudizio innanzi al giudice civile si costituiva, il 21.02.2020, il Comune di Napoli, eccependo l'inesistenza di un termine perentorio per l'aggiornamento del trattamento pensionistico e per l'adeguamento del TFS ai nuovi parametri contrattuali, nonché l'avvenuta trattenuta previdenziale e il versamento dei contributi.

1.4. Si costituiva altresì l'INPS, con memoria del 10.02.2020, che faceva rilevare di avere effettuato la riliquidazione del TFS in pendenza di giudizio ed il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle domande aventi ad oggetto l'omissione contributiva ed il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.

1.5 Il giudice civile, con sentenza n. 1931 del 27.05.2020, dichiarava il

proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti sui capi di domanda aventi ad oggetto la misura del trattamento pensionistico, assegnando termine di legge per la riassunzione.

1.6 Con il ricorso in esame, il Sig. (omissis) riassume quindi la controversia innanzi a questo Giudice, chiedendo: l'accertamento del diritto al ricalcolo del rateo di pensione in forza degli articoli 64, 65 e Tabella A del CCNL del 2018; la condanna dell'INPS al pagamento del rateo di pensione aggiornato, nonché al pagamento degli arretrati sulla pensione dalla maturazione al saldo oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi agli avvocati antistatari.

2. Con memoria del 3.05.2024 si costituiva in giudizio l'INPS che rilevava come, in data successiva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Napoli ma antecedente alla riassunzione innanzi a Codesta Ecc.ma Corte, e precisamente in data 3.07.2020, l'INPS avesse provveduto ad inserire sulla posizione contributiva del ricorrente (previo versamento ed invio da parte del Comune di nuova certificazione modello PA 04) i contributi dovuti sugli arretrati spettanti in base al nuovo CCNL ed a ricostruire la pensione. I ratei arretrati sarebbero stati pagati con il cedolino di pensione del mese di settembre 2020.

Tali circostanze sarebbero affermate nella relazione amministrativa e dimostrate dalla determina di riliquidazione della pensione e dal cedolino di pensione del mese di settembre 2020, prodotte in allegato. Poiché, però, la relazione amministrativa proveniva dalla sede INPS di

Caserta, non competente per il giudizio, mentre la sede INPS

competente (Napoli) non aveva fatto pervenire la dovuta relazione

amministrativa, l'INPS si riservava di integrare le difese.

Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale

compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS,

che aveva riliquidato la pensione pochi mesi dopo il deposito del

ricorso in Tribunale e prima del deposito del ricorso in riassunzione.

Rilevava, per converso, che non vi era prova della tempestività del

versamento dei contributi da parte del Comune, adempimento

prodromico alla riliquidazione della pensione.

Concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del

contendere, con compensazione delle spese di lite.

3. Con memoria del 4.05.2024 si costituiva in giudizio il Comune di

Napoli, che si dichiarava estraneo alle residue domande giudiziali del

ricorrente, essendosi risolto in senso positivo l'interrogativo - posto

davanti al giudice del lavoro - *“di valutare se la prova fornita in giudizio*

dal Comune e relativa al versamento contributivo effettuato in data 16.7.2018

con F24, configuri l'esatto adempimento del datore di lavoro”.

Chiedeva quindi di essere estromesso dal giudizio e, in subordine, di

accertare che il Comune non doveva svolgere ulteriori adempimenti

allo scopo di soddisfare le domande avanzate nel giudizio.

Affermava come nel ricorso in riassunzione si chiedeva di condannare

l'INPS al pagamento, in favore dei ricorrenti, del rateo di pensione

aggiornato nonché al pagamento degli arretrati sulla pensione dalla

maturazione al saldo oltre interessi e rivalutazione monetaria. Da

questo punto di vista, pertanto, il Comune di Napoli riteneva non corretta la riassunzione del giudizio anche suoi nei confronti.

Nella memoria si elaboravano difese anche in riferimento alle altre domande avanzate originariamente innanzi al giudice del lavoro nei confronti del Comune di Napoli e poi non riproposte con il ricorso in riassunzione.

4. All'udienza del 14.05.2024, l'Avv. Di Rosa per il ricorrente dichiarava di non aderire alla richiesta di cessata materia del contendere prospettata dalla controparte e chiedeva chiarimenti all'Istituto previdenziale. L'Avv. Tellone chiedeva un breve rinvio, nelle more dell'istruttoria richiesta da parte ricorrente, al fine di pervenire alla cessazione della materia del contendere. Con l'assenso delle parti, il G.M. rinviava la discussione all'udienza del 17.06.2024.

5. All'udienza del 17.06.2024, erano presenti in aula l'avv. Clementina Di Rosa per il ricorrente e l'Avv. Gianluca Tellone per l'INPS, che intervenivano come da verbale. Nessuno era presente per il Comune di Napoli.

Al termine della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La domanda del ricorrente riguarda il computo integrale dei benefici economici previsti dal CCNL relativo al Comparto Enti Locali (siglato in data 21.05.2018 e concernente il periodo 1.01.2016 – 31.12.2018) al momento della riliquidazione del trattamento pensionistico definitivo.

2. Va anzitutto dichiarata la estromissione dal presente giudizio del Comune di Napoli, in quanto estraneo alle domande giudiziali

riassunte dai ricorrenti innanzi a questo giudice.

3. Va evidenziato che le norme del Contratto Collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso Contratto Collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto, ed a tali limitati fini, il pensionato viene considerato, con una *fictio iuris*, come ancora in servizio.

Questo, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio, di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973 (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 466/2023; id., sent. n. 599/2023).

Va anche ricordato come non esistono nel nostro ordinamento una norma o un principio di carattere generale che impongano l'automatica estensione al personale in quiescenza dei miglioramenti economici conferiti al personale in servizio. Pertanto, non è consentita la generica espansione dei benefici previsti in ogni specifico Contratto Collettivo in favore del personale in servizio a quello collocato in quiescenza durante il suo arco di vigenza temporale, in difetto di specifiche clausole contrattuali (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 599/2023; Corte conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 109/2022).

4. Nel caso di specie, rileva l'art. 64 del CCNL relativo al personale del Comparto Enti Locali per il triennio 2016 - 2018, sottoscritto il

21.05.2018, a mente del quale *“Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art.*

2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-2009, sono

incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati

nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.”.

Rileva altresì l’art. 65 del citato CCNL, in cui si prevede: al comma 1,

che *“gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 64 (Incrementi*

degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli

istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni

prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.”; al comma 2, che “Nei

confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione

nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure degli incrementi di cui

all’art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente,

alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della

determinazione del trattamento di quiescenza.”.

La tabella A allegata al CCNL prevede la rideterminazione degli

stipendi tabellari con incrementi progressivi per 13 mensilità

dall’1.01.2016, dall’1.01.2017 e dall’1.03.2018. Tali incrementi sono

previsti per tutte le categorie del personale degli enti locali e quindi

dalla Categoria D6 (con incremento mensile massimo all’1.03.2018 di

euro 90,30) alla Categoria A1 (con incremento mensile massimo

all’1.03.2018 di euro 52,00.

5. Il ricorrente è cessato dal servizio durante la vigenza contrattuale

(2016-2018) e, segnatamente, il 31.12.2016.

Ne consegue che tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL

devono essere integralmente computati nella base pensionabile al

momento della riliquidazione del trattamento di quiescenza definitivo (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 466/2023; id., sent. n. 599/2023), e quindi con gli incrementi mensili, per la posizione B7 posseduta dal Sig. (omissis), corrispondenti alle diverse date previste dal contratto collettivo e cioè: euro 7,1 mensili dall'1.01.2016, complessivi euro 22 mensili dall'1.01.2017 e complessivi euro 63,40 mensili dall'1.03.2018.

6. A tale riguardo, l'INPS ha depositato in giudizio l'Atto n. 103202002797, da cui si evince che la pensione del Sig. (omissis) è stata riliquidata in data 3.07.2020.

Da tale documento si evince anche che la pensione annua spettante, con decorrenza dall'1.01.2017, è pari a euro 22.343,24, maggiore della somma annua spettante in base al precedente provvedimento di liquidazione della pensione (Atto n. NAV 103201700283) di euro 22.262,38.

L'INPS ha altresì depositato in giudizio il cedolino pensionistico del mese di settembre 2020, con l'evidenza di una pensione annua lorda di euro 22.908,87 e di una pensione mensile lorda di euro 1.762,22.

Nel cedolino vi è anche evidenza del pagamento di arretrati per euro 51,01 per l'anno in corso e per euro 245,13 per gli anni precedenti.

7. A fronte di queste evidenze, all'udienza del 14.05.2024 l'avvocato del ricorrente non aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere prospettata dalla controparte e chiedeva chiarimenti all'Istituto previdenziale. All'udienza del 17.06.2024 le parti si riportavano a quanto in atti.

Sulla produzione documentale dell'INPS, quindi, da cui risultava sia la riliquidazione della pensione che il pagamento degli arretrati, il ricorrente non ha fornito argomenti in merito alla non rispondenza di quanto documentato ed erogato ai fini della soddisfazione integrale delle sue pretese patrimoniali.

Giova precisare che i calcoli dell'INPS sono effettuati secondo un sistema automatizzato ed informatizzato. Quindi, un errore potrebbe determinarsi, in astratto, solo perché i dati inseriti a monte non sono corretti, ma su questo specifico punto non c'è stata alcuna specifica contestazione del ricorrente, che non ha precisamente indicato i punti di difformità rispetto ai calcoli effettuati dai sistemi informatizzati dell'INPS (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 717/2023, Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 555/2023).

8. Il ricorso è pertanto fondato, con accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici derivanti dall'applicazione del CCNL del Comparto Enti Locali 2016-2018.

Ne consegue il diritto del Sig. (omissis) alla riliquidazione della pensione in godimento, quale risultante dal computo degli incrementi derivanti dal CCNL Comparto Enti Locali 2016-2018, come predeterminati nella Tabella A ad esso allegata, e quindi comprensivi degli incrementi maturati alle diverse date di decorrenza (1.01.2016, 1.01.2017 e 1.03.2018).

Avendo l'INPS provveduto alla liquidazione delle spettanze dovute al Sig. (omissis) non si procede alla condanna dell'istituto previdenziale (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 717/2023, Corte conti, sez.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73143	
	giur. Campania, sent. n. 555/2023).	
	9. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l’INPS è	
	condannato al pagamento delle spese di giudizio, da attribuire ai	
	procuratori antistatari, che si ritiene equo quantificare – anche in	
	ragione della condotta collaborativa dell’INPS - in euro 600,00 oltre	
	IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da attribuire ai procuratori	
	dichiaratisi antistatari.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara l’estromissione dal giudizio del Comune di Napoli;	
	- accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva.	
	Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio, da attribuire ai	
	procuratori antistatari, che si quantificano in euro 600,00 oltre IVA,	
	CPA e accessori nella misura di legge.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 17.06.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 04.07.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	13	